



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

ORDINANZA N. 20/2017

SPETTACOLI PIROTECNICI
FESTA PATRONALE "MARIA SS. DI SIPONTO" E FESTIVITA' IN ONORE DI
"SANT'ANDREA"
ANNO 2017

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Manfredonia:

- VISTA l'autorizzazione n° 07/2017/V in data 31/08/2017 con la quale questa Autorità Marittima ha autorizzato lo sparo dei fuochi pirotecnici;
- VISTA l'autorizzazione prot. 0037110 del 30.08.2017 della Questura di Foggia Ufficio di Gabinetto in data 30.08.2017;
- VISTO il parere favorevole espresso da apposita ispezione sull'idoneità dei luoghi a cura della Commissione Tecnica Comunale (Comune – Commissariato di P.S. - l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Polizia Municipale) per l'accensione dei fuochi di artificio riunitasi in data 28.08.2017
- VISTA l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con la quale ha autorizzato il transito nell'area del molo di ponente, più precisamente nel tratto dal manufatto della security sino alla testata del molo di ponente, al fine di consentire l'allestimento in sicurezza dei fuochi pirotecnici sul pontone "Maratea" MF 3326;
- VISTA l'Ordinanza 239/2017 in data 28/08/2017 del Comune di Manfredonia;
- CONSIDERATO che le acque prospicienti le zone demaniali marittime su cui avverranno le deflagrazioni dei fuochi in oggetto possono essere interessate dal transito di navi;
- RITENUTO necessario garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione alle manifestazioni di cui trattasi;
- VISTI gli artt. 30, 80, 81, 1164, 1169, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI gli atti di ufficio;

RENDE NOTO

che, in occasione dei festeggiamenti per la festa patronale in onore di "Maria SS. di Siponto" e di Sant'Andrea, avranno luogo i seguenti spettacoli di fuochi pirotecnici:

Dalle ore 00:01 alle ore 02:00 del giorno 01/09/2017, nelle acque antistanti spiaggia libera denominata Spiaggia Castello del Comune di Manfredonia precisamente all'interno della circonferenza di raggio 0,20 miglia ed avente il centro nel punto di coordinate:

A) LAT. 41° 37,735' N – LONG. 015° 55,624' E;

Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 del giorno 01/09/2017 nelle acque antistanti lungomare del Sole del comune di Manfredonia precisamente all'interno della circonferenza di raggio 0,20 miglia ed avente il centro nel punto di coordinate:

B) LAT. 41° 36,960' N – LONG. 015° 54,480' E(;

ORDINA

Art. 1

Nel giorno e nell' orario sopra riportati, nelle area di cui al rende noto, sono interdette la balneazione, la navigazione, il transito e la sosta di unità navali nonché qualsiasi altra attività connessa ai pubblici usi del mare.

Inoltre qualsiasi unità in transito, dovrà comunque mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 metri dai tratti di mare in questione.

Art. 2

I legali rappresentanti delle società "PIROTECNICA PADRE PIO s.r.l." e "PYROMANIA s.r.l.", in qualità di soggetti autorizzati dagli Enti competenti all'accensione di fuochi pirotecnici di cui in premessa, sono direttamente responsabili dell'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nelle ordinanze/atti autorizzativi/nulla osta riguardanti la manifestazione di cui al rende noto, nonché del rispetto delle seguenti condizioni:

- l'accensione dei fuochi deve essere interrotta senza ritardo qualora la presente ordinanza e/o qualsivoglia ulteriore atto autorizzativo all'uopo rilasciato risultino violati o inattuabili;
- le deflagrazioni devono essere interrotte al verificarsi di ogni causa/evento che possa ragionevolmente comprometterne lo svolgimento in sicurezza;
- l'attività è subordinata alla sussistenza di **condizioni metereologiche assolutamente favorevoli rilevate dai bollettini del servizio meteorologico Aeronautica Militare (reperibili sul sito web www.meteoam.it)**

Art. 3

Salvo che il fatto costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata:

- a) ai sensi dell'art.53 del Decreto Legislativo n°171/2005, se alla condotta di un'unità da diporto;
- b) ai sensi degli articoli 1164, 1169, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.manfredonia.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, li 31.08.2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvio DEL CASALE
